

**Criteria per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita
non esclusivi di giornali e riviste**

Articolo 1 – Definizione ed ambito di applicazione

1. Il presente atto disciplina l'attività degli esercizi che sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici, in aggiunta ad altre merci, e di seguiti definiti punti non esclusivi, elencati nel modo seguente:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburante e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1 lettere e), f) e g) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

2. In riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 del decreto legislativo n. 170 del 2001, il rilascio dell'autorizzazione di diritto è effettuato esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di cui alla Legge 13 Aprile 1999 n. 108.

3. I punti di vendita autorizzati di diritto vengono definiti "non esclusivi a seguito di sperimentazione".

Articolo 2 – Localizzazione delle rivendite non esclusive di quotidiani e periodici

1. In base a quanto disposto dall'art. 2 comma 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170, l'elaborazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti non esclusivi è stata preceduta dalla rilevazione della popolazione residente e dalla densità demografica, dalla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona, dalla verifica dell'andamento delle vendite negli ultimi due anni, nonché dal numero dei punti di vendita esistenti.

2. Tenuto peraltro conto che le rivendite non esclusive di giornali e riviste svolgono una funzione di completamento rispetto alla rete dei punti esclusivi, integrano la stessa andando incontro alle esigenze dell'utenza e completano il servizio con l'abbinamento della vendita di prodotti editoriali, con i presenti criteri non viene predeterminato il fabbisogno presunto, né la localizzazione dei punti non esclusivi in quanto si ritiene opportuno che questi si localizzino capillarmente e liberamente nel tessuto commerciale esistente.

Articolo 3- Distanze minime tra rivendite

1. Nel rilascio di autorizzazioni per nuovi punti di vendita non esclusivi, o per il trasferimento di punti di vendita non esclusivi esistenti, si deve osservare una distanza minima di m 150 fra il nuovo esercizio o la nuova ubicazione e i punti di vendita esclusivi, determinata secondo la percorrenza stradale più breve nel rispetto del codice della strada; non si applicano invece distanze minime nei confronti di altri punti vendita non esclusivi.

Articolo 4 – Autorizzazione Comunale

I punti vendita non esclusivi possono essere autorizzati a vendere le seguenti tipologie di prodotti editoriali.

1. QUOTIDIANI E PERIODICI
2. SOLO QUOTIDIANI
3. SOLO PERIODICI

Nella domanda l'interessato deve specificare la tipologia di prodotto editoriale per il quale intende ottenere la relativa autorizzazione alla vendita.

L'autorizzazione è rilasciata al richiedente alle seguenti condizioni:

- a) possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.Lgs. 114/98;
- b) osservanza della distanza minima da punti di vendita esclusivi di cui all'art. 3 del presente atto;
- c) collegamento dell'attività con altra principale già autorizzata e compresa tra quelle elencate al precedente articolo 1;
- d) presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 5.

Articolo 5 - Dichiarazione di ottemperanza

L'interessato, contestualmente alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di un punto vendita non esclusivo, deve rendere una dichiarazione di ottemperanza, prevista dall'art. 2, comma 5 del D.Lgs. 170/2001, nonché dall'art. 5 del medesimo decreto, alle disposizioni concernenti:

- a) la parità del trattamento nella vendita dei prodotti editoriali in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
- b) la non variazione del prezzo di vendita dei prodotti editoriali in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
- c) l'identità delle condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione al pubblico dei prodotti editoriali rispetto alle rivendite esclusive (con divieto di cessione di prodotti di stampa insieme con altro tipo di prodotti, salvo che siano quelli offerti dall'editore);
- d) la previsione di un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita adeguato alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;
- e) il divieto di esporre al pubblico giornali, riviste e materiale pornografico.

Articolo 6 – Attività istruttoria comunale

L'Ufficio comunale competente, ricevuta la domanda avente per oggetto l'attività di vendita di giornali e riviste in forma non esclusiva, ne controlla la regolarità e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella in cui questa sia completa di tutti dati e documenti previsti dal presente atto.

Il termine per la conclusione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni prescritte dal presente atto è stabilito in 30 giorni dalla data di registrazione della domanda , ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta ai sensi del precedente comma.

Articolo 7 - Trasferimenti di sede e cessione ai terzi

1. Il trasferimento di sede dei punti non esclusivi è sempre consentito contestualmente al trasferimento dell'attività alla quale essi sono funzionalmente e logisticamente collegati, nel rispetto delle distanze minime previste dal presente regolamento.

2. L'azienda avente per oggetto la vendita di giornali e riviste di tipo non esclusivo non può, da sola, essere ceduta a terzi, a qualunque titolo, se non nel caso di contestuale cessione dell'azienda di cui al precedente articolo 1 che l'ha originata.

Articolo 8 – Orari

L'attività di vendita di quotidiani e periodici all'interno di rivendita non esclusiva deve essere svolta nei medesimi orari previsti per l'attività principale e prevalente.

Articolo 9 – Sanzioni

Nel caso di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/98 per quanto compatibili.